

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 154-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**FRANCESCO ALBERTO COVELLO**

per il reato di cui agli articoli 110, 319 e 322 del codice penale; e agli articoli 56, 110 e 353 del codice penale  
13 e 21 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; turbata libertà degli incanti)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(CONSO)

**il 25 maggio 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 maggio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Covello per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 322 del codice penale; e agli articoli 56, 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; turbata libertà degli incanti).

In data 25 maggio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 28 maggio 1993 e deferita alla Giunta il 7 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 luglio 1993.

Il senatore Covello - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 29 luglio 1993.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha osservato che, nel caso di specie, la corruzione viene contestata con riferimento all'articolo 322, nuovo testo, del codice penale, e cioè più propriamente come istigazione a corruzione non accettata. La vicenda nasce da una denuncia presentata alla Procura procedente da Mario Albino Gagliardi, Presidente della Comunità montana del Pollino, che sarebbe unito al senatore Covello da vincoli di amicizia e di comune militanza politica.

L'istigazione alla corruzione sarebbe correlata ad attività che la Comunità montana avrebbe posto in essere nell'eseguire un programma di intervento di recupero di centri storici, per i quali aveva ottenuto un finanziamento di circa 22 miliardi. Il senatore Covello avrebbe pressantemente raccomandato al Gagliardi due imprenditori suoi amici, Tallarico e Barbieri. Le pressioni del senatore Covello sarebbero state così notevoli da superare i limiti di una generica raccomandazione; e sarebbero state volte a

condizionare il Gagliardi anche mediante generiche promesse di utilità nell'aggiudicazione degli appalti.

Le dichiarazioni accusatorie del Gagliardi, secondo il Pubblico Ministero procedente, avrebbero trovato riscontro in successive attività investigative, dalle quali, per effetto di deposizioni di persone informate sui fatti, sentite a sommarie informazioni, sarebbero state confermate le pressioni del senatore Covello sul Gagliardi in favore di Barbieri e Tallarico. Vi sarebbero stati inoltre riscontri documentali tra i quali l'acquisto nel 1992 da parte del senatore Covello di una villa in Sangineto, cedutagli dal Barbieri; notevole rilevanza avrebbe, inoltre, l'effettiva operatività del Barbieri e del Tallarico nel settore dei lavori pubblici.

Il senatore Covello si è presentato spontaneamente al magistrato per essere interrogato e ha contestato l'addebito.

Egli, altresì, ha prodotto alla Giunta un'amplissima e circostanziata memoria, nella quale addebita al malanimo del Gagliardi e alle sue intenzioni di eliminare un concorrente politico, stigmatizza il carattere calunnioso della denuncia ed attribuisce al magistrato una monodirezionalità dell'indagine e l'aver a torto valorizzato pretesi elementi di riscontro privi invece di alcuna rilevanza.

La Giunta ha ritenuto particolarmente assai significativa e rilevante la circostanza, sottolineata dal senatore Covello e non evidenziata nella richiesta di autorizzazione a procedere, che dei due imprenditori l'uno non partecipò alla gara, l'altro ne fu escluso ma non ricorse contro il provvedimento di esclusione, sicchè è di tutta evidenza che nessuna corruzione o turbativa d'asta è stata consumata, talchè al procedimento per l'appalto non sono mai mancate trasparenza e regolarità.

È stato, inoltre, sottolineato che nessuno dei testi sentiti a sommarie informazioni ha riferito, pur confermando l'oggettività delle occasioni di incontri in cui il Gagliardi

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assume di aver ricevuto pressioni dal senatore Covello, di aver direttamente percepito le pressioni medesime: riferiscono, infatti, i testi soltanto di aver ricevuto dal Gagliardi lamentele in ordine a tali pressioni; si tratta quindi di deposizioni *de relato* che riconducono sempre l'informazione alla medesima unica fonte, e cioè al Gagliardi.

Ha, inoltre, rilevato la Giunta che il senatore Covello ha documentato che l'acquisto della villa dal Barbieri è avvenuto non nel 1992, ma nel 1982; ed ha documentato, altresì, che il Gagliardi risulta condannato con sentenza passata in giudicato per abuso innominato in atti d'ufficio e falso, in relazione ad attività compiute nella qualità di sindaco di un Comune della zona.

I fatti come sopra esposti sono stati attentamente valutati ed hanno fatto ritenere alla Giunta che, nel caso *de quo*, nessun atto illecito ha commesso il senatore Covello, trattandosi tuttalpiù di qualche racco-

mandazione generica certamente non sanzionabile penalmente.

Ad avviso della Giunta nessuna prova esiste in ordine agli asserti reati che si intendono addebitare al senatore Covello, mentre non sembra da disattendere il malanimo del Gagliardi ed il suo contrastante interesse politico nei confronti della persona da lui accusata; malanimo e contrastante interesse che, peraltro, non possono ritenersi esclusi dalle espressioni - che appaiono insincere - adoperate dal denunciante, consistenti nell'asserta sofferenza derivantegli dal dover accusare un collega, al quale si afferma legato da rapporti di amicizia e di comune fede politica.

Conseguentemente, per le superiori considerazioni e valutazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, relatore